



PROVINCIA DI BARLETTA – ANDRIA – TRANI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 841 DEL 12/10/2020

VI - Settore - Ambiente e Rifiuti, Elettrodotti, Urbanistica, Ass. Terr PTCP, Paesaggio,
Genio Civile, Agric., EGov (Provincia BAT)

N. 127 Reg. Settore del 12/10/2020

Oggetto: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - impianto di recupero rifiuti speciali
non pericolosi – Trani – Società CENTRO RACCOLTA VETRO srl

Alla presente determinazione, adottata il 12/10/2020, è stato assegnato il seguente numero del
registro generale 841 anno 2020

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia il 12/10/2020, vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai
sensi dell'art. 8 comma 3 del regolamento per l'adozione delle determinazioni dirigenziali
approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 29 del 15.03.2010

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE

Con D.D. n. 146 del 17/10/2003, la Provincia di Bari iscriveva la Società Centro Raccolta Vetro srl (in seguito: Società), nel Registro Provinciale delle imprese esercenti l'attività di recupero per i rifiuti non pericolosi individuati nell'allegato 1 – sub allegato 1 – al D.M.A. 05/02/1998 e s.m.i., per la classe di attività 2^a con riferimento all'impianto di recupero rifiuti ubicato in Trani, alla Via Papa Giovanni XXIII n. 107;

con D.D. n. 396 del 31/07/2007, la Regione Puglia Settore Ecologia rilasciava l'autorizzazione alla modifica sostanziale per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269, co. 8, d.lgs. 152/06;

con D.D. n. 118 del 19/11/2008 della Provincia di Bari, in forza della norma transitoria di cui all'art. 11 del D.M. n. 186/2006, veniva autorizzata la prosecuzione dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi della Società;

con D.D. n. 3083 del 12/11/2013 (reg. sett. n. 106 del 12/11/2013), la Provincia di Barletta Andria Trani, per tutte le motivazioni e le argomentazioni ivi espresse, esprimeva parere favorevole di compatibilità ambientale per aumento della capacità di trattamento per una capacità massima di trattamento di 98.000 t/a, con riferimento all'impianto esistente di recupero rifiuti gestito dalla Società;

con D.D. n. 3092 del 15/11/2013 (Reg. Sett. n. 69 del 15/11/2013), veniva pertanto rinnovata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 216, co. 5, D. Lgs. n. 152/2006, l'iscrizione nel Registro Provinciale delle imprese esercenti l'attività di recupero per i rifiuti non pericolosi individuati nell'allegato 1 – sub allegato 1 – al D.M.A. 05/02/1998 e s.m.i., in favore della Società, per la classe di attività 2^a per capacità massima di trattamento di 98.000 t/a, per capacità massima giornaliera di recupero 308 t/die e quantità massima istantanea di stoccaggio (R13) di 7.440 t;

con D.D. n. 921 del 08/07/2015 (reg. sett. n. 97 del 07/07/2015), rilevato che la D.D. 3092/2013 conteneva un refuso nell'elencazione dei codici CER relativi alla tipologia autorizzata 2.4, veniva rettificata la tabella dei rifiuti autorizzati in ingresso;

con D.D. n. 1346 del 22/09/2015 (reg. sett. n. 157 del 22/09/2015), per le motivazioni ivi riportate, veniva disposto, con prescrizioni, di "escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 20, co. 5, d.lgs. 152/06", in relazione alla richiesta di ampliamento areale dell'impianto esistente di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi con relativa modifica del lay-out impiantistico;

con D.D. n. 147 del 31/01/2017 (reg. sett. n. 1 del 30/01/2017), pertanto, veniva rettificata e integrata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 216, D. Lgs. n. 152/2006, l'iscrizione al n. 3 del Registro Provinciale per la classe di attività 2^a per capacità massima di trattamento di 98.000 t/a, per capacità massima giornaliera di recupero 308 t/die e quantità massima istantanea di stoccaggio (R13) di 6.560 t;

con D.D. n. 1133 del 30/11/2018, D.D. n. 417 del 28/05/19 e D.D. n. 938 del 14/11/19, si prendeva atto del rinnovo della comunicazione di inizio attività, ex art. 216, co. 4, d.lgs. 152/06, effettuato dalla Società in data 01/03/18, estendendo, nelle more della definizione del procedimento di AUA, l'efficacia della validità della D.D. 3092 del 15/11/2013 e s.m.i.;

CONSIDERATO CHE

La Società ha depositato presso il SUAP del Comune di Trani (in seguito: SUAP), l'istanza di A.U.A. per autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ex art. 269 d.lgs. 152/06, e per recupero in procedura semplificata di rifiuti speciali non pericolosi, relativa all'attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi presso lo stabilimento sito in via Papa Giovanni XXIII, n. 107, Trani;

Con nota n. 11989 del 19/04/2018, acquisita in atti al prot. n. 15049 del 19/04/2018, il SUAP ha trasmesso alla Provincia, ai sensi dell'art. 4 DPR 59/2013, l'istanza di A.U.A. ;

con proprie note del 30/11/2018, 10/05/2019 e 17/05/2019, la Società ha trasmesso ulteriore documentazione ad integrazione di quanto depositato in allegato all'istanza;

Con nota n. 16346 del 22/05/2019, la Provincia ha indetto e convocato la conferenza di servizi istruttoria (in seguito: CDS) in forma semplificata e modalità asincrona, disponendo, ex lege, il termine entro il quale le Amministrazioni avrebbero dovuto rendere i propri pareri;

con note n. 18897 del 10/06/2019 e n. 20406 del 19/06/2019, la Provincia e l'ARPA Puglia hanno richiesto chiarimenti e documentazione tecnica;

con proprie note del 10/07/2019, 07/10/2019 e 26/11/2019, la Società ha fornito riscontro a quanto richiesto;

con nota n. 5010 del 06/03/2020, la Provincia, attese le risultanze della conferenza di servizi, ha chiesto alla Società di fornire riscontro al parere di ARPA Puglia;

con proprie note del 17/04/2020 e 13/05/2020, la Società ha fornito completo riscontro alle richieste della conferenza di servizi;

ATTESO che

con nota del 05/12/2017, la Società ha comunicato la nomina del nuovo amministratore nella persona del Sig. Di Bari Antonio;

con dichiarazione sostitutiva di certificazione, del 27/02/2018, il legale rappresentante Sig. Di Bari Antonio ha dichiarato *"l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo"* di cui alla D.D. 3083 del 12/11/2013 e s.m.i.;

con dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, del 29/11/2018, il legale rappresentante Sig. Di Bari Antonio, ha dichiarato la permanenza dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui al DM 05/02/1998;

con propria dichiarazione il legale rappresentante Sig. Di Bari Antonio ha dichiarato che *"l'impianto è localizzato nel rispetto dei vigenti Piani Regionali di Gestione dei Rifiuti Speciali e Urbani"* non avendo, i Tecnici incaricati, rilevato la presenza di ulteriori vincoli, e che *"è provvisto di tutte le autorizzazioni di legge conformemente alle norme paesaggistiche, urbanistiche e regolamentari nazionali, regionali e comunali necessarie per effettuare le operazioni di recupero"* richieste;

trattasi di impianto esistente, per il quale la Società non prevede sostanziali interventi impiantistico-strutturali;

l'attività di che trattasi rientra nella fattispecie di cui alle lett. m), co. 2, art. 8, R.R. 26/2013 per le quali è fatto obbligo separare le acque di prima pioggia dalle acque di dilavamento successive, qualora non conferite a smaltimento;

le caratteristiche tecnico-impiantistiche, organizzative e gestionali, così come desumibili dalla documentazione descrittiva in atti, consentono di ritenere che lo svolgimento dell'attività possa avvenire in modo tale da minimizzare i rischi per le matrici ambientali interessate, ove poste in essere misure di mitigazione e rispettate specifiche prescrizioni in fase di esercizio;

non risultano, a questo Settore, essere state rilevate recentemente irregolarità nella gestione dei rifiuti e/o segnalate criticità ambientali riconducibili alla conduzione dell'impianto dagli Organi di controllo;

non risultano comunicazioni, da parte dell'Autorità competente in materia urbanistico-edilizia, relative all'attivazione di iniziative volte alla delocalizzazione degli impianti esistenti;

alla data di adozione del presente atto non risultano pervenute osservazioni e/o motivazioni ostative da parte del Comune territorialmente competente;

VISTI

gli elaborati progettuali allegati all'istanza ed acquisiti nell'ambito del procedimento istruttorio;

il parere favorevole di ARPA Puglia reso con nota n. 60565 del 14/09/2020;

le dichiarazioni rese dal legale rappresentante della Società e dai tecnici di parte, con piena assunzione di responsabilità, negli elaborati progettuali allegati all'istanza e nella documentazione tecnica acquisita nell'ambito del procedimento;

le dichiarazioni rese dal legale rappresentante in relazione alla comunicazione di prosecuzione dell'attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi ex art. 214/216 d.lgs. 152/06;

le determinazioni dirigenziali con le quali si prendeva atto del rinnovo della comunicazione di inizio attività, ex art. 216, co. 4, d.lgs. 152/06, effettuato dalla Società in data 01/03/18;

CONSIDERATO che

Per effetto dell'art. 103, co. 1, D.L. n. 18/2020 e smi, *“ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020.”*;

Attesi i termini entro i quali le Amministrazioni coinvolte dovevano rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, si prende atto, ai sensi dell'art. 14-bis, co.4, L. 241/90 s.m.i., dell'assenso senza condizioni del Comune di Trani e della ASL BAT;

CONSIDERATO, inoltre

l'art. 3, co. 1, DPR 59/2013 obbliga i gestori degli impianti a presentare *“domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno”* dei titoli abilitativi ivi elencati, fatto salvo quanto al successivo co. 3;

l'art. 269, co. 3, d.lgs. 152/06, ai sensi del quale nel corso della conferenza di servizi *“si procede anche, in via istruttoria, ad un contestuale esame degli interessi coinvolti in altri procedimenti amministrativi e, in particolare, nei procedimenti svolti dal comune ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265”*;

l'art. 14-bis, co. 4, L. 241/90, ai sensi del quale *“Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.”*;

che alle procedure semplificate per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti speciali, ai sensi dell'art. 214, co. 8, d.lgs. 152/06, *“si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241”*;

quanto disposto dall'art. 216, co. 4, d.lgs. 152/06, in ordine all'inibizione della prosecuzione dell'attività, in combinato con l'art. 71, co. 1, DPR 445/2000, sulla facoltà di disporre controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47, DPR 445/2000;

che l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapreso con comunicazione di inizio di attività, ai sensi dell'art. 216, co. 1, D.lgs. 152/06;

ATTESA la grave carenza di organico dovuta all'ampio e lento processo di riordino delle Province, nelle more del quale veniva fatto divieto alle stesse di procedere ad assunzioni di personale con qualsivoglia tipologia contrattuale e obbligo di ridurre la propria dotazione organica (art. 16, comma 9, D.L. n. 95/2012, confermato dall'art. 4, comma 9, del D.L. n. 101/2013, dall'art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014, e, da ultimo, dall'art. 1, commi 420 e 421, della Legge n. 190/2014), nonostante le funzioni attribuite dalla L. n. 56/2014 “Legge Delrio” e dalla L.R. Puglia n. 9/2016, che, confermando il quadro delle deleghe alle Province vigente al 2014, di fatto sottopone, allo stesso carico di lavoro, una dotazione organica ad oggi ancora ridotta di oltre il 50%;

VISTI

il D.lgs. 152/2006 e s.m.i. T.U.A.;

il D.P.R. 59/2013 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.”;

il D.P.C.M. 1 marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno”;

il D.P.C.M. 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;

la Legge 447/95 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;

la L.R. 3/2002 “Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico”;

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n. 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: “Codice dell'Amministrazione Digitale”.

il R.R. n. 26 del 09 dicembre 2013;
il D.M. 5 febbraio 1998;

VISTI, altresì:

la L.R. n. 9 del 27/05/2016;
la Legge 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
il DPR 151/2011;
l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
il D.Lgs. n. 165/2001, recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
il D.Lgs. 33/2013, in materia di trasparenza della pubblica amministrazione;
lo statuto della Provincia di Barletta-Andria-Trani;
la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 36 del 17/06/2020 avente ad oggetto “Piano delle Performance/PEG 2020-2022. Approvazione”;
il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 (DUP), adottato e approvato definitivamente dal Consiglio Provinciale con propria Deliberazione n. 24 del 15/05/2020;
il bilancio di previsione finanziario per le annualità 2020-2022 e relativi allegati, adottato e approvato definitivamente dal Consiglio Provinciale con propria Deliberazione n. 25 del 15/05/2020 e successive variazioni;
la D.P.P. n. 9 del 31/01/2020, avente ad oggetto “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità 2020-2022. Aggiornamento 2020. Adozione”;
la Delibera del Presidente n. 37 del 19/09/2018 che modifica la macrostruttura organizzativa dell’Ente;
il Decreto presidenziale n. 19 del 30/09/2019 con il quale è assegnato all’ Ing. Guerra Vincenzo l’incarico di Dirigente del Settore VI “Ambiente e Rifiuti, Elettrodomesti, Urbanistica, Assetto del Territorio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile, Difesa del Suolo, Agricoltura e Aziende Agricole, E-Government”;

Atteso altresì che il presente provvedimento non comporta nessun impegno di spesa.

Dato atto inoltre che il presente provvedimento concorre al perseguimento degli obiettivi di questo Settore, così come indicato nel Piano delle Performance vigente;

DETERMINA

Per le motivazioni in narrativa espresse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. **di adottare l’Autorizzazione Unica Ambientale** per emissioni in atmosfera, ex art. 269 d.lgs. 152/06, e per recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata, ex art. 216 d.lgs. 152/06, relativa ad attività di recupero (R5 – R13) di rifiuti speciali inerti non pericolosi relativa ad attività di produzione inerti presso lo stabilimento sito in Trani, via Papa Giovanni XXIII, n. 121, in catasto al foglio di mappa Fg. 12 part.lla 379, 380, 381, 418, 463 sub. 3, 464, 602, 603, 721 e 722, in favore della Società Centro Raccolta Vetro s.r.l., legalmente rappresentata dal sig. Di Bari Antonio, nato in Roma, il 27/06/1938;
2. **di prendere atto** del rinnovo della comunicazione di inizio attività, ex art. 216, co. 4, d.lgs. 152/06, effettuato dalla Società;
3. **di confermare**, con la presente determinazione, senza soluzione di continuità dalla precedente comunicazione, **l’iscrizione al n. 03 del Registro Provinciale** delle imprese esercenti l’attività di recupero per i rifiuti non pericolosi, per un quantitativo annuale di rifiuti trattati di **98.000 t/a**, quantità giornaliera di recupero **non superiore a 308 t/d**, capacità istantanea stoccabile di **6.560 t**, classe di attività 2^;
4. **di disporre che** l’esercizio dell’impianto avvenga in conformità a quanto riportato:

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 20 del Decreto legislativo n. 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: “Codice dell’Amministrazione Digitale”.

- In **allegato A**, per le **emissioni in atmosfera** ex art. 269, d.lgs. 152/06;
 - In **allegato B**, per l'**attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi**, ex art. 216, d.lgs. 152/06;
- 5. di precisare che:**
- ai sensi dell'art. 3 comma 6 del DPR 13 marzo 2013, n 59, la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha una durata di anni 15 (quindici) a decorrere dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Trani, che dovrà essere comunicato anche alla Provincia di Barletta Andria Trani per la verifica della decorrenza degli effetti dell'atto, e che la domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n 59 art. 5 comma 1;
 - le prescrizioni potranno essere modificate in seguito alle disponibilità di migliore tecnologia, nonché all'evoluzione della situazione ambientale ai sensi alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e/o normativa vigente;
 - l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporteranno l'applicazione delle sanzioni di cui alla parte V del D.Lgs. 152/2006;
- 6. di demandare** all'ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale BAT ed alla ASL BAT (SISP) il controllo dell'osservanza da parte della Ditta di quanto riportato nel presente atto e nella relazione tecnica presentata dalla Ditta, oltre che di ogni altra disposizione di legge;
- 7. di fare salve** autorizzazioni, prescrizioni e la vigilanza di competenza dello Stato, della Regione, della Provincia, del Comune o di altri Enti derivanti dalla legislazione vigente in materia di tutela dell'ambiente e della salute pubblica, con eventuali diritti dei terzi, precisando che lo schema di provvedimento non sostituisce eventuali e/o ulteriori autorizzazioni e/o atti di assenso ritenuti ex lege necessari per l'esercizio dell'attività.
- 8. di evidenziare** che resta ferma ogni e qualsivoglia responsabilità civile e penale in tema di eventuali danni ambientali a carico dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante p.f. della Società, nonché del responsabile tecnico dell'impianto;
- 9. di dichiarare** il presente provvedimento esecutivo dal momento della sua emanazione;
- 10. di dare atto** che la presente determinazione non dà luogo ad impegno di spesa;
- 11. di pubblicare** la presente determinazione sull'Albo Pretorio di questo Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi;
- 12. di dare atto** dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, ai sensi dell'Art. n. 6-bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii. tali da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti in relazione al procedimento espletato come risultante da idonea autodichiarazione agli atti resa anche ai sensi del "Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità 2016-2018", approvato con D.P. n. 5 del 29/01/2016";
- 13. di notificare** il presente provvedimento allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Trani che dovrà rilasciare il titolo autorizzativo di Autorizzazione Unica Ambientale - A.U.A. ai sensi dell' art. 4 c. 7 del D.P.R. n. 59/2013.

Avverso il su esteso provvedimento è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ai sensi del DPR 24.11.1971 n.1199

ALLEGATO A
emissioni in atmosfera ex art. 269, d.lgs. 152/06

1) Siano rispettati i limiti, frequenze di campionamento e metodiche come da tabella seguente

<i>Punto di emissione</i>	<i>Provenienza</i>	<i>Tipologia di emissione</i>	<i>Inquinanti</i>	<i>Concentrazione (mg/Nm³)</i>
ECvc1	Reparto vetro cavo	Convogliata	polveri	20
ECvc2		Convogliata	polveri	20
ECvc1	Reparto vetro piano	Convogliata	polveri	20
ED	Intero ciclo produttivo	diffusa	polveri	5
Metodi di analisi UNI EN 13284-1:2003 (polveri totali) UNI EN ISO 16911-1:2013 (portata)				
Note 1) Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il Dipartimento ARPA PUGLIA DAP BAT; 2) Si ricorda in ogni caso che deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dalle norme UNI o UNI-EN, soprattutto per quanto concerne: - Il posizionamento dei punti di prelievo; - le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.				

- 2) la Società di impegni alla puntuale osservanza delle seguenti misure di mitigazione e contenimento delle emissioni:
- a) sia assicurata ed eventualmente ulteriormente implementata, in particolar modo sui lati confinanti con altri stabilimenti produttivi, l'efficacia della barriera perimetrale (recinzione perimetrale) tale da garantire una mitigazione degli impatti dello stabilimento nel contesto di ubicazione;
 - b) siano attivate procedure interne volte ad attuare la limitazione dell'emissione diffusa delle polveri;
 - c) I mezzi di trasporto dei rifiuti siano chiusi o dotati di idoneo sistema di copertura, atto a contenere lo spolverio del materiale nel percorso di trasferimento dello stesso, ed il loro transito avvenga con velocità limitata sia sulla strada di accesso all'impianto che sulle aree interne allo stabilimento;
 - d) I piazzali e le vie di transito vengano costantemente umidificati soprattutto nei periodi estivi o con particolare ventosità e siccità, evitando formazione di rivoli e ristagni;

- e) vengano applicate misure efficaci di mitigazione delle polveri, idonee rispetto alla natura del materiale frantumato, e le lavorazioni sui rifiuti all'interno dei capannoni avvengano in ambiente confinato e a porte chiuse;
 - f) per il contenimento delle emissioni diffuse delle polveri, siano assicurati idonei sistemi di nebulizzazione di acqua sulle aree esterne più soggette a dispersione di polveri e nei periodi siccitosi;
 - g) per il sistema di mitigazione delle polveri potranno essere utilizzate le acque meteoriche, avendone i requisiti qualitativi, secondo quanto definito nell'allegato B;
 - h) i sistemi di abbattimento/mitigazione delle emissioni siano mantenuti costantemente in efficienza anche con un piano programmato di manutenzione;
 - i) la Società dovrà prendere in considerazione innovazioni tecnologiche (es. sistemi di caricamento pneumatico) al fine di implementare, entro 5 anni, i sistemi di abbattimento/mitigazione delle emissioni al fine di contenere ulteriormente gli impatti ambientali (polveri, rumore, odori) entro i confini dello stabilimento;
 - j) nella gestione dell'impianto, dovrà essere assicurato il pieno rispetto di tutte le ulteriori condizioni poste con D.D. n. 1346 del 22/09/2015;
 - k) le emissioni siano contenute nei limiti imposti dalla presente autorizzazione e dalla normativa vigente ed in ogni caso, ai livelli più bassi a seguito dell'utilizzo, cui è tenuta, della migliore tecnologia disponibile e/o che dovesse rendersi disponibile nell'arco temporale di validità ed efficacia della presente autorizzazione;
 - l) per le emissioni diffuse, siano effettuati i prelievi in 3 postazioni sul perimetro dello stabilimento, di cui 1 a monte e 2 a valle dell'impianto rispetto alla direzione del vento prevalente al momento del campionamento;
 - m) qualora le analisi di cui al successivo sub 6) non confermassero i dati di progetto, siano prontamente installati ulteriori sistemi di abbattimento delle emissioni derivanti dai rispettivi punti emissivi;
 - n) rispettare i limiti delle emissioni ed immissioni acustiche imposti per le aree al contorno, sia in termini assoluti che differenziali presso gli eventuali corpi recettori;
 - o) si adottino tempestivamente, ove risulti necessario all'esito delle misurazioni acustiche ovvero vengano rilevati valori superiori alla normativa e/o pianificazione di settore vigente, misure mitigative di impatto acustico, anche in ragione del clima acustico ambientale dell'area a contorno dello stabilimento;
- 3) Qualora si verifichi un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, la Società informi entro le otto ore successive l'autorità competente che, in tal caso, potrà disporre la riduzione o la cessazione delle attività o imporre altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile;
- 4) sia predisposta la tenuta di un registro nel quale verranno annotate il numero di marce avvenute in condizione di emergenza e relative ore di funzionamento, e di trasmettere detto report annualmente in occasione dell'invio periodico delle analisi effettuate sugli altri punti di emissione;
- 5) siano trasmesse, entro 30 gg. dalla messa a regime dell'impianto, le analisi effettuate alla Provincia di Barletta Andria Trani, all'ARPA Puglia Dipartimento Provinciale BAT, alla ASL BAT SISP ed al Sindaco del Comune;
- 6) In riferimento al monitoraggio delle emissioni in atmosfera:
- ai sensi del comma 4 lettera b) dell'art. 269 del D.lgs. n. 152/2006, le analisi devono essere eseguite secondo i metodi e frequenza su prescritti, trasmettendo copia dei certificati analitici, completi di giudizio chimico esperto di tecnico abilitato, alla Provincia di Barletta Andria Trani,

all'ARPA Puglia Dipartimento Provinciale BAT, alla ASL BAT SISP ed al Sindaco del Comune e conservandone l'originale presso il proprio impianto;

- le misurazioni delle emissioni in atmosfera devono essere eseguite nelle normali condizioni di esercizio ed effettuate con cadenza annuale;
- in coerenza con le indicazioni della Direzione Scientifica – Centro Regionale Aria della ARPA Puglia, le concentrazioni degli inquinanti e la portata dei fumi, espressa come portata secca, dovranno essere normalizzate alle condizioni standard di temperatura (273.15 K) e di pressione (101.325 kPa) e, se previsto dalla normativa vigente, all'ossigeno di riferimento.

7) In riferimento al monitoraggio delle emissioni acustiche:

- il livello di rumore immesso nell'ambiente esterno sia valutato con rilievo condotto da tecnico competente in acustica, nel periodo di funzionamento a regime, nelle condizioni di esercizio più gravose del complessivo ciclo produttivo, sia durante il periodo di marcia controllata sia, successivamente, con cadenza biennale;
- i risultati dei rilievi, accompagnati da relazione tecnica esplicativa a firma di tecnico competente, dovranno essere trasmessi alla Provincia di Barletta Andria Trani, all'ARPA Puglia Dipartimento Provinciale BAT, alla ASL BAT SISP ed al Sindaco, entro trenta giorni dalla data di messa a regime;
- le misurazioni dovranno essere effettuate, comunque, ogni qual volta ci sia una modifica dei macchinari, mezzi e strumentazioni utilizzate, al variare dell'area dell'intero stabilimento, ad approvazione/revisione del Piano di Zonizzazione Acustica comunale; in caso di valori eccedenti i valori limite, in termini assoluti e/o differenziali presso i recettori sensibili, dovranno essere adottati tutti gli apprestamenti atti al contenimento degli impatti entro i limiti, dandone comunicazione alla Provincia e all'ARPA Puglia;

8) sia compilato ed aggiornato annualmente, il Catasto Informatizzato delle emissioni territoriali (CET), della Regione Puglia, residente presso il sito Internet <http://www.cet.arpa.puglia.it/>, nel quale saranno indicate le modalità alle quali attenersi, ed inviare le relative ricevute in occasione della trasmissione delle analisi sopra citate.

9) la Società dovrà richiedere preventivamente l'autorizzazione per eventuali modifiche, che possono determinare un aumento delle emissioni, o una variazione qualitativa delle emissioni, o che alterano le condizioni di convogli abilità tecnica delle stesse che costituiscono modifica sostanziale, ai sensi dell' art. 269, c.8 del D.lgs. 152/06 e s.m.d..

ALLEGATO B

comunicazione per l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti, ex art. 216, d.lgs. 152/06)

1) la gestione dei rifiuti in ingresso dovrà avvenire secondo quanto di seguito schematizzato:

<i>Tipologia attività</i>	<i>Codici CER</i>	<i>Quantitativo annuale trattato (t/a)</i>	<i>Capacità massima istantanea stoccabile (t)</i>	<i>Attività di recupero</i>	<i>Operazione di recupero</i>
2.1	[101112] [150107] [160120] [191205] [170202] [200102]	82.640	5.530	2.1.3	R5 – R13
2.2	[150107] [200102]	14.400	965	2.2.3	R5 – R13
2.4	[170202] [200102]	960	65	2.4.3	R5 – R13
		98.000	6.560		

- 2) la Società, nell'esercizio dell'attività, è obbligata a non superare il limite di 308 t/d in relazione alle operazioni di recupero R5 e i quantitativi annui di recupero e stoccaggio indicati in tabella, pena la sospensione dell'attività;
- 3) la gestione dell'impianto, con particolare riferimento allo stoccaggio, deve essere condotta in conformità, per la parte relativa ed applicabile al caso di specie, alle prescrizioni contenute nella Circolare Ministeriale n. 1121 del 21/01/19 della Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi";
- 4) le aree di stoccaggio dei rifiuti, opportunamente segnalate con indicazione di tipologia e codici CER, devono essere suddivise per singola tipologia di attività autorizzata e fisicamente separate tra loro e dalle aree per il deposito delle MPS, dall'area di trattamento R5 e dall'area destinata ai carichi di rifiuti in corso di verifica o respinti;
- 5) l'area della messa in riserva sia organizzata in modo tale da mantenere separati i rifiuti di diversa tipologia tra loro e da quelli in attesa di verifica di conformità; a tal fine siano installati sistemi di separazione fisica;
- 6) l'altezza dei cumuli sia mantenuta non superiore a 3 metri e inferiore di almeno 0,5 metri rispetto all'altezza della recinzione perimetrale;
- 7) In ragione di quanto ai punti precedenti, il soggetto proponente dovrà eventualmente estendere la superficie impermeabile dell'area su cui si stoccano e recuperano in R5 i rifiuti;
- 8) Sia assicurata la costante manutenzione di tutte le aree pavimentate, coperte e scoperte, mantenendone integrità e caratteristiche di impermeabilizzazione;
- 9) Il soggetto proponente dovrà implementare l'idoneità del sistema di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento già esistente, in conformità a quanto previsto negli elaborati progettuali trasmessi il 13/05/2020;
- 10) Le acque meteoriche accumulate a valle di trattamento, fatte salve le norme igienico-sanitarie e di sicurezza sui luoghi di lavoro che in ogni caso devono essere rispettate e la cui valutazione viene demandata all'Asl competente, potranno essere riutilizzate, a seguito di favorevole verifica analitica

chimica da effettuarsi con cadenza almeno trimestrale, esclusivamente per la bagnatura dei cumuli, senza essere reimpiagate in altre modalità che determinino un interessamento della matrice suolo non pavimentata; potranno essere riutilizzate per la bagnatura dei cumuli di MPS solo qualora le qualità chimico-fisiche delle acque trattate accumulate siano tali da non modificare le caratteristiche di end of waste dei rifiuti trattati;

- 11) la Società, in relazione alle acque meteoriche di dilavamento che non risultino idonee all'utilizzo per l'abbattimento/mitigazione delle polveri sui cumuli per il contenuto in concentrazione di sostanze inquinanti a valle del trattamento, fermo restando la priorità del riutilizzo e l'assenza di scarichi, è obbligata a comunicare l'avvenuto smaltimento delle stesse, a mezzo di apposita relazione a firma di tecnico abilitato, indicante i quantitativi di acque meteoriche raccolte e stoccate, i dati identificativi della ditta incaricata al trasporto, nonché l'indicazione dell'impianto di finale smaltimento;
- 12) nella gestione dell'impianto, dovrà essere assicurato il pieno rispetto di tutte le ulteriori condizioni poste con D.D. n. 1346 del 22/09/2015;
- 13) il layout dello stabilimento, con particolare riferimento alle aree esterne, dovrà essere coerente con quanto all'elaborato grafico "Layout Aziendale", rev. Ottobre 2019;
- 14) la relativa messa in riserva dei rifiuti speciali non pericolosi deve essere effettuata secondo le modalità previste all'art. 6 del D.M. 05/02/98, così come modificato dal D.M. 186/2006 con divieto di effettuare la stessa sulla restante parte di stabilimento non adibito alla messa in riserva dei rifiuti;
- 15) la gestione dei rifiuti in ingresso sia effettuata in modalità "first in – first out", assicurando una permanenza in R13 non superiore a 180 giorni;
- 16) per le quantità massime impiegabili la Società dovrà attenersi a quanto disposto dall'art. 7 del D.M. 05/02/98, così come modificato dal D.M. 186/2006;
- 17) permangono, inoltre, tutte le disposizioni normate tecnicamente ai suddetti capitoli e paragrafi dell'Allegato 1 Suballegato 1 al D.M. 05/02/98 e s.m.i., alle quali la Società dovrà attenersi durante le attività di recupero dei rifiuti non pericolosi sopra codificati;
- 18) per l'esercizio dell'attività di recupero delle tipologie di rifiuti non pericolosi riportati nel presente provvedimento, dovrà essere rispettato, inoltre, quanto di seguito indicato:
 - a) per i rifiuti in deposito temporaneo devono essere rispettati i tempi e le condizioni previste dall'art. 183 del D. Lgs. 152/06 e, comunque, le quantità massime stoccate non dovranno superare i volumi previsti per i quali sono stati dimensionati gli impianti di sicurezza;
 - b) i rifiuti potranno essere stoccati per un tempo massimo di 180 giorni e dovranno essere apposti dei cartelli con indicazione dei Codici CER relativi ai rifiuti oggetto di recupero;
 - c) dovrà essere tenuto, presso la propria sede, registro di carico e scarico dei rifiuti, ai sensi dell'art. 190 del D. Lgs. 152/06, ottemperando altresì a tutti gli adempimenti previsti dallo stesso D. Lgs.;
 - d) le attività dovranno essere effettuate in base alla comunicazione art. 216 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e, comunque, solo relativamente alle tipologie di rifiuti non pericolosi previste nel presente provvedimento ed in ottemperanza alle precisazioni e prescrizioni riportate nel presente provvedimento per il recupero di rifiuti non pericolosi di cui alle tipologie, indicate in tabella, dell'Allegato 1 Suballegato 1 al D.M. 05/02/98, così come modificato dal D.M. 186/06;
 - e) le attività ed i procedimenti utilizzati per la messa in riserva e/o recupero non dovranno comportare rischi per la salute dell'uomo, per l'acqua, l'aria, la flora e la fauna nonché causare inconvenienti dovuti a rumori ed odori né danneggiare il paesaggio;
 - f) nell'esercizio dell'attività la suddetta Società dovrà rispettare i criteri igienico-sanitari stabiliti ai sensi delle vigenti normative e quanto previsto in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul

luogo di lavoro;

- g) nel caso in cui gli esiti analitici dovessero evidenziare contaminazioni dei materiali, gli stessi dovranno essere obbligatoriamente conferiti e smaltiti, previo trasporto con mezzi all'uopo autorizzati, presso idonei impianti di discarica;
 - h) l'impresa è tenuta a sottoporre l'impianto nel complesso, nonché i singoli macchinari, ad adeguate operazioni di controllo e manutenzione, anche secondo quanto previsto dai manuali di manutenzione ed uso predisposti dalla ditta fornitrice;
 - i) i rifiuti da avviare a successivo recupero nonché eventuali residui di lavorazione e tutti gli altri rifiuti inutilizzabili derivanti dall'attività nel suo complesso, dovranno essere prelevati, ai fini di successivo smaltimento e/o eventuale recupero, da Ditte autorizzate;
 - j) in caso di disfunzione dell'impianto dovrà essere sospesa l'intera attività di recupero fino al ripristino delle normali condizioni di funzionalità, comunicando il tutto allo scrivente Settore;
 - k) dovrà provvedere alla messa in sicurezza e bonifica del sito alla cessazione dell'attività dell'impianto;
 - l) è tenuta a sottoporre ad attuare tutte le norme tecniche ed amministrative che regolano la realizzazione e la gestione degli impianti;
- 19) il quantitativo massimo annuo da recuperare non potrà essere superiore al quantitativo riportato nel presente provvedimento per le tipologie di rifiuto sopra descritte, e pertanto, dovrà essere effettuato relativo versamento per il pagamento annuale dei diritti di iscrizione (scadenza 30 Aprile di ogni anno), così come previsto dalla classe di attività 2^A del D.M. 21 Luglio n. 350/98 art. 1, per un importo pari ad € 490,63 su c.c.p. n. 2062582 intestato a "Amministrazione Provinciale di Barletta Andria Trani – Servizio Tesoreria", riportando la causale "Iscrizione Registro Imprese procedure Semplificate – Anno"
- 20) la Società, altresì, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di A.U.A., pena la sospensione dell'attività, dovrà inoltrare aggiornamento della Polizza Assicurativa della Responsabilità Civile Inquinamento nonché della Garanzia Fideiussoria, in una delle forme previste dall'art. 1 della Legge. n. 348/1982, presentata a favore della Provincia di Barletta Andria Trani a garanzia della copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale (ovvero copertura dei costi di: sorveglianza ed monitoraggio dell'area, caricamento, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, bonifica dell'area e delle installazioni), per la durata dell'autorizzazione maggiorata di due anni ovvero con 3 piani quinquennali di durata pari ad anni 5 + 2 ; nelle more della definizione dello specifico decreto e con riserva di conseguente adeguamento, mutuando i criteri di calcolo da quanto prospettato dal legislatore nazionale e su indirizzo dell'Autorità delegante, l'ammontare della garanzia fideiussoria è determinato sulla base di un importo di € 952.200,00 ottenuto considerando 145,00 €/t, con riferimento alla capacità massima istantanea di stoccaggio R13 di 6.560 t; Le garanzie finanziarie si intenderanno accettate al decorso dei 30 giorni dalla data di effettiva acquisizione, salvo diversa disposizione dell'Autorità competente;
- 21) la Società dovrà attestare, ogni 5 anni, la permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti alla normativa vigente per l'esercizio delle attività di trattamento rifiuti.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione da parte del Dirigente del Settore "VI - Settore - Ambiente e Rifiuti, Elettrodotti, Urbanistica, Ass. Terr PTCP, Paesaggio, Genio Civile, Agric., EGov (Provincia BAT)", è conforme alle risultanze istruttorie.

Andria, lì 06/10/2020

Il responsabile dell'istruttoria: Di Bitonto Ing. Stefano

Andria, lì 12/10/2020

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Guerra Ing. Vincenzo

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Non rilevante sotto il profilo contabile

Andria, lì

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Fusiello Dott. Sabino
